

**Allegato alla delibera di giunta n. 114 del 15 settembre 2020**

Il Sindaco Franco Bazzoli (sottoscritto digitalmente)	Il Segretario Vincenzo dr. Todaro (sottoscritto digitalmente)
---	---

**CONVENZIONE**

**relativa alla realizzazione di tre mini impianti idroelettrici**

**nei serbatoi Gnorbeda, Crosette e Danà ed adeguamento**

**igienico – sanitario e per la sicurezza del serbatoio Gnorbeda**

**all'interno della rete di acquedotti comunali di Sella Giudicarie**

Il giorno **[REDACTED]**, tra le parti di seguito indicate:

- **Giudicarie Energia Acqua Servizi spa, in sigla G.E.A.S. spa**, con sede a Tione di Trento (TN) in Via Padre Gnesotti n. 2, c.f. 01811460227, legalmente rappresentata dal Presidente Consiglio di Amministrazione, dott.ing. Valter Paoli, nato a Vermiglio (TN) il 25 febbraio 1955, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. n. 85 del 28 luglio 2020, di seguito indicata anche solo come “società”;
- **Comune di Sella Giudicarie**, con sede a Sella Giudicarie (TN) in Piazza Battisti n. 1, c.f. 02401900226, legalmente rappresentato dal vicesegretario comunale quale Responsabile dell'Area 2 Servizio tecnico patrimonio e attività produttive, dott. Francesco Del Dot, nato a Trento il 30 gennaio 1958, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. [REDACTED] del [REDACTED] 2020, di seguito indicato anche solo come “ente socio”.

**Premesso:**

- a) che G.E.A.S. spa è una società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, capo V del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica diretta,

operante ai sensi degli art. 16 e 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 175/2016 ossia quale società in house in situazione di controllo analogo congiunto da parte di più enti locali soci;

b) che il Comune di Sella Giudicarie è un ente locale socio di G.E.A.S. spa e possiede n. 28.221 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale

unitario di 1,00 € su un totale di n. 1.140.768 azioni, pari al 2,48% del capitale sociale;

c) che con la presente convenzione le parti intendono disciplinare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016, ossia al fine dell'autoproduzione, per il tramite della società, di beni e funzioni strumentali;

d) che, ai sensi dello statuto sociale di G.E.A.S. spa:

➤ nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del controllo analogo sulle attività svolte dalla società, gli enti locali soci esercitano, di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni, la direzione politico – amministrativa della società, definendone gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione;

➤ la società è tenuta a realizzare la propria attività per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- e) che la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione da parte della società per conto dell’ente socio risulta economicamente e funzionalmente più efficiente rispetto alla realizzazione diretta da parte dell’ente socio stesso, in quanto la società, realizzando la medesima tipologia di opera per conto di più enti soci, ha acquisito e continua ad acquisire un know how tecnico tale da comportare una riduzione dei costi produttivi, soprattutto per quanto concerne le attività tecniche di progettazione, anche in considerazione del fatto che utilizza a tal fine, in parte, risorse umane proprie specificamente formate;
- f) che nella programmazione dell’ente socio è prevista la realizzazione, all’interno della rete di acquedotti comunali, di tre mini impianti idroelettrici nei serbatoi Gnorbeda, Crosette e Danà nonché l’adeguamento igienico – sanitario e per la sicurezza del serbatoio Gnorbeda e che l’ente socio intende affidare alla società l’incarico di realizzare detta opera, inclusa la sua progettazione, verso il corrispettivo pattuito tra le parti con la presente convenzione;
- g) che quanto previsto nella presente convenzione rientra nei fini istituzionali dell’ente socio;
- h) che la società possiede il patrimonio di mezzi, di capitale e di esperienza, per l’assolvimento di quanto oggetto della presente convenzione;
- i) che sussistono, quindi, i presupposti di legge e di statuto sociale affinché l’ente socio possa affidare alla società quanto oggetto della presente convenzione;
- j) che la società, sulla base della propria esperienza tecnica nel settore

specifico in questione (realizzazione di mini impianti idroelettrici e di acquedotti ad uso potabile), ha elaborato un preventivo di spesa per la realizzazione dell'opera, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale;

k) che il Consiglio di Amministrazione della società, con la deliberazione

sopra indicata, ha approvato lo schema della presente convenzione, incluso il relativo allegato;

l) che la Giunta Comunale dell'ente socio, con la deliberazione sopra

indicata, ha approvato lo schema della presente convenzione, incluso il relativo allegato.

**Tutto ciò premesso**

**e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,**

**tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.**

**Art. 1 – Oggetto**

La presente convenzione ha come oggetto l'affidamento da parte dell'ente

socio alla società dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali

concernente la “Realizzazione di tre mini impianti idroelettrici nei serbatoi

Gnorbeda, Crosette e Danà ed adeguamento igienico – sanitario e per la

sicurezza del serbatoio Gnorbeda all'interno della rete di acquedotti comunali

di Sella Giudicarie”, intervento di seguito indicato solo come “opera”.

Rientrano in tale autoproduzione di beni e funzioni strumentali le attività di

seguito elencate, che potranno essere svolte dalla società sia tramite proprio

personale sia affidando specifici incarichi a soggetti terzi, in possesso

dell'esperienza e delle abilitazioni necessarie per il perfetto adempimento

dell'incarico oggetto di affidamento:

- a) la progettazione dei gruppi generatori idroelettrici oggetto di fornitura;
- b) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori ai sensi della normativa provinciale e nazionale vigente in materia (quest'ultima per quanto applicabile all'ordinamento provinciale), inclusa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, qualora necessario. Nella progettazione dei lavori sono incluse tutte le attività tecniche, comunque denominate, indispensabili per la realizzazione dell'opera (quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, i rilievi dello stato di fatto, le relazioni e perizie geologiche, etc.);
- c) l'acquisizione di tutti gli atti amministrativi autorizzativi, comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera, fatta eccezione per quanto di specifica competenza dell'ente socio ai sensi della presente convenzione;
- d) il coordinamento della fornitura dei gruppi generatori idroelettrici;
- e) la direzione, misura e contabilità dei lavori ed il coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva, qualora necessario;
- f) l'appalto e l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle forniture, dei lavori e dei servizi previsti nell'opera, ai sensi della normativa provinciale e nazionale vigente in materia (quest'ultima per quanto applicabile all'ordinamento provinciale);
- g) le certificazioni degli impianti, il certificato di regolare esecuzione e le altre attività tecniche eventualmente necessarie per la completa

funzionalità dell'opera;

h) tutte le attività amministrative necessarie per la realizzazione dell'opera.

Il costo complessivo dell'opera non potrà essere superiore a 353.000,00 €

(trecentoquarantaseimila virgola zero zero euro): tale importo costituisce il

limite massimo di spesa che l'ente socio intende sostenere per realizzare

l'opera ed è comprensivo delle forniture, dei lavori e dei servizi necessari per

la completa funzionalità dell'opera, del corrispettivo per la società (di cui

all'art. 5), dell'i.v.a. e di tutte le altre spese derivanti dalla realizzazione

dell'opera.

Tale spesa è sinteticamente illustrata nel quadro economico allegato alla

presente convenzione quale parte integrante e sostanziale: detto quadro

economico costituisce solo un'indicazione di massima di come sarà suddivisa

la spesa complessiva e lo stesso potrà essere opportunamente modificato dalla

società sia nella fase progettuale che in quella esecutiva dell'opera, restando

fermo il limite massimo di spesa sopra indicato.

Peraltro, sulla base di comprovate esigenze tecniche evidenziate dalla società

in relazione alle richieste ed aspettative dell'ente socio, le parti potranno

concordare l'aumento della spesa massima complessiva sopra indicata, con

uno specifico atto integrativo della presente convenzione.

La spesa complessiva derivante dalla realizzazione dell'opera dovrà essere

versata dall'ente socio alla società con bonifico bancario e alle scadenze di

seguito indicate, previa emissione di fattura da parte della società, con

applicazione dell'i.v.a. ai sensi di legge:

a) un primo acconto di 50.000,00 € (cinquamatamila virgola zerozero euro),

i.v.a. inclusa, dovrà essere versato entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;

b) un secondo acconto di 150.000,00 € (centocinquantamila virgola zerozero euro), i.v.a. inclusa, dovrà essere versato entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data di approvazione del progetto dell'opera da parte dell'ente socio, inclusivo di tutte le forniture, i lavori ed i servizi compresi nell'opera;

c) il saldo, pari alla differenza tra l'importo complessivo della contabilità finale dell'opera e gli acconti versati, dovrà essere versato entro trenta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione, da parte della società all'ente socio, dell'avvenuta ultimazione dell'opera (forniture, lavori e servizi).

Specificamente, con tale comunicazione la società dovrà rendicontare analiticamente all'ente socio tutte le spese dalla stessa sostenute per la realizzazione dell'opera: detta rendicontazione dovrà includere una breve relazione, anche economica, nonché copia della documentazione comprovante le spese sostenute dalla società nei confronti di terzi (imprese e professionisti appaltatori di forniture, lavori e servizi).

### **Art. 2 – Termine finale**

L'opera dovrà essere completamente realizzata entro il 31 luglio 2021. La proroga di tale termine potrà essere concordata in forma scritta tra le parti esclusivamente per oggettive ragioni non imputabili alla società, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, ritardi nell'emissione di atti autorizzativi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera,

modifiche dell'opera richieste dall'ente socio sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, imprevisti geologici, imprevisti statici connessi alle strutture già esistenti di proprietà dell'ente socio o di terzi, etc..

### **Art. 3 – Altre obbligazioni della società**

Nella fase della progettazione la società dovrà confrontarsi con l'ente socio al fine di proporre e concordare le soluzioni tecniche più adeguate alle esigenze dell'ente socio, soprattutto al fine di massimizzare la funzionalità dell'opera e l'efficienza energetica dei gruppi generatori idroelettrici.

Inoltre, la società dovrà effettuare tutti gli incontri, ritenuti opportuni dall'ente socio, per l'esame delle problematiche concernenti la progettazione e la realizzazione dell'opera. Le spese conseguenti a tali incontri sono incluse nel corrispettivo pattuito con la presente convenzione.

La società dovrà segnalare tempestivamente all'ente socio, con nota scritta, ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'esistenza di vincoli idrogeologi o ambientali, interferenze con infrastrutture esistenti, etc..

Fino al momento dell'approvazione del progetto dell'opera da parte dell'ente socio, la società dovrà introdurre negli elaborati (anche se già prodotti) le modifiche richieste per iscritto dall'ente socio. Tali modifiche non comporteranno corrispettivi aggiuntivi o risarcimenti alla società salvo che implichino la riacquisizione degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione dell'opera: in quest'ultimo caso il corrispettivo dovuto per le modifiche sarà rapportato all'effettiva prestazione aggiuntiva resa dalla

società (anche tramite soggetti terzi).

Le eventuali modifiche dell'opera richieste dall'ente socio nella fase esecutiva saranno realizzate dalla società esclusivamente qualora non comportino maggiorazioni della spesa massima complessiva indicata all'art. 1. In caso contrario, la maggiorazione della spesa dovrà essere concordata dalle parti in forma scritta, ai sensi dell'art. 1.

In ogni caso, le modifiche richieste dall'ente socio, sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, saranno realizzate dalla società esclusivamente qualora non compromettano la funzionalità complessiva dell'opera.

La società dovrà fornire all'ente socio tutti i documenti e le informazioni connessi alla realizzazione dell'opera ragionevolmente richiesti.

La società sarà responsabile di qualunque danno o pregiudizio di qualsiasi natura derivante all'ente socio o a terzi dalla realizzazione dell'opera anche se per colpa di propri dipendenti o soggetti terzi appaltatori di forniture, lavori e servizi.

#### **Art. 4 – Altre obbligazioni dell'ente socio**

L'ente socio dovrà approvare il progetto dell'opera (inclusivo di tutte le forniture, i lavori ed i servizi compresi nell'opera) entro quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione da parte della società, fatta salva la possibilità di richiedere alla società stessa le modifiche del progetto ritenute opportune e che non incidano sulla funzionalità dell'opera: in tal caso il termine di cui sopra decorrerà dalla trasmissione del progetto modificato.

Inoltre, l'ente socio, al fine della realizzazione dell'opera in questione, dovrà:

- a) mettere a disposizione della società, gratuitamente e per tutta la durata della presente convenzione, le aree e gli spazi di sua proprietà necessari per la realizzazione dell'opera;
- b) consentire l'eventuale temporanea messa fuori servizio delle reti di acquedotto interessate dall'opera, sulla base di programmi concordati tra le parti;
- c) prestare alla società ogni ragionevole assistenza in relazione all'acquisizione di atti autorizzativi, comunque denominati, di competenza di soggetti terzi, attivandosi nel più breve tempo possibile;
- d) comunicare tempestivamente alla società qualsiasi informazione e/o documentazione pervenutagli in riferimento alla realizzazione dell'opera;
- e) adottare ogni provvedimento di propria competenza necessario per consentire la realizzazione dell'opera, specificamente richiesto dalla società.

#### **Art. 5 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per le attività svolte dalla società nell'interesse dell'ente socio è determinato, di comune accordo tra le parti, nel 9,00% (nove virgola zerozero per cento) dell'importo delle forniture, dei lavori e dei servizi compresi nell'opera, oltre all'i.v.a. ai sensi di legge.

#### **Art. 6 – Penali e casi di risoluzione**

Il mancato rispetto del termine indicato all'art. 2 da parte della società comporterà una penale giornaliera a suo carico pari all'1,00‰ (uno virgola zerozero per mille) del corrispettivo pattuito all'art. 5.

In ogni caso, a prescindere da tale penale, la società sarà ritenuta responsabile

di ogni eventuale danno derivante all'ente socio per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione indicati all'art. 2, ai sensi dell'art. 1223 Cod. Civ.. sia a titolo di "danno emergente" (quale perdita causata al patrimonio dell'ente socio dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione) che di "lucro cessante" (quale mancato guadagno patrimoniale che l'ente socio avrebbe dovuto conseguire nel caso in cui l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta).

Costituirà clausola risolutiva espressa di cui potrà valersi l'ente socio, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., la sospensione dell'esecuzione dei lavori per un periodo superiore a cento giorni naturali consecutivi salvo che la sospensione sia dovuta ad eventi naturali imprevedibili, imprevisti geologici, imprevisti statici connessi alle strutture già esistenti di proprietà dell'ente socio o di terzi o altre circostanze oggettivamente non imputabili alla società. In caso di attivazione di tale clausola risolutiva l'ente socio sarà libero da ogni impegno verso la società, alla quale spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese in modo diligente nonché il rimborso delle spese già sostenute all'atto della risoluzione.

Costituirà clausola risolutiva espressa di cui potrà valersi la società, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., la realizzazione di una o più delle seguenti circostanze:

a) la spesa massima complessiva dell'opera indicata all'art. 1 sia insufficiente per la realizzazione dell'opera così come progettata dalla società a seguito delle modifiche richieste dall'ente socio, qualora quest'ultimo non intenda aumentare la spesa massima complessiva prevista;

b) qualunque fatto causato dall'ente socio che ritardi la realizzazione dell'opera (sia nella fase progettuale che in quella esecutiva) qualora il ritardo rispetto al programma della società sia superiore a cinquanta giorni naturali consecutivi.

In caso di attivazione di tale clausola risolutiva la società sarà libera da ogni impegno verso l'ente socio il quale sarà tenuto, in ogni caso, al pagamento del corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese dalla società nonché al rimborso a questa delle spese già sostenute all'atto della risoluzione.

#### **Art. 7 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che insorgessero tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno definite, possibilmente, in via bonaria. In caso di esito negativo del tentativo di composizione bonaria, dette controversie saranno deferite, entro trenta giorni da quello di abbandono del tentativo, ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui il primo designato dalla società, il secondo dall'ente socio ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trento.

#### **Art. 8 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra le parti formalmente previste nella presente convenzione dovranno avvenire tramite p.e.c. ai seguenti indirizzi:

- per la società: geas@pec.it;
- per l'ente socio: comune@pec.comune.sellagiudicarie.tn.it.

#### **Art. 9 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nella presente convenzione saranno osservate le

disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

La presente convenzione, stipulata mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale, sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986: in tal caso, le spese derivanti dalla registrazione saranno a carico della parte che l'avrà richiesta.

---

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**G.E.A.S. spa**

**Comune di Sella Giudicarie**

Il Presidente – dott.ing. Valter Paoli Il Vicesegretario comunale – dott. Del

Dot Francesco

**COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**

PROVINCIA DI TRENTO

***Realizzazione mini idrici in serie agli acquedotti Comunali e riqualificazione serbatoio Gnorbed-Breguzzo***

**Quadro economico dell'opera**

Fornitura e posa gruppo idroelettrico serbatoio Gnorbeda	€ 49.002,50
Lavori di adeguamento igienico - sanitario e per la sicurezza serbatoio Gnorbeda	€ 88.210,38
Fornitura e posa gruppo idroelettrico serbatoio Crosette	€ 39.602,50
Fornitura e posa gruppo idroelettrico serbatoio Danà	€ 39.602,50
Imprevisti su forniture e lavori 7,5%	€ 16.231,34
Servizi tecnici	€ 31.417,91
Contributo previdenziale su servizi tecnici	€ 1.570,90
Corrispettivi per GEAS spa 9% di forniture, lavori, imprevisti e servizi tecnici	€ 23.766,04
I.v.a. (22%)	€ 63.668,89
Arrotondamento	-€ 72,95
<b>TOTALE COSTO DELL'OPERA:</b>	<b>353.000,00</b>



Alleg  
Il Sin

Franco Bazzoli

Vincenzo dr. Todaro

Vincenzo dr. Todaro